

(N. 965)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MENGHI, CERICA, PERRIER, GUGLIELMONE, GALLETTO, CANONICA, PANNULLO, STAGNO, ROGADEO, TERRAGNI, ZOTTA, SPALLICCI, SARTORI, LAMBERTI, CARON, VACCARO, PIECHELE, MASTROSIMONE, PEZZINI, CANEVARI, BOSIA, TIRABASSI, MAGLIANO, DE LUCA Angelo, TADDEI, CARELLI, DI ROCCO, ELIA, PAGE, RESTAGNO, CEMMI, ROMANO Antonio, NACUCCHI, FERRETTI, DE GIOVINE, LEPORE, GERINI, ROMANO Domenico, CAPORALI, DE BACCI, SALARI e SPASARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1955

Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto italiano per l'Africa, in esecuzione dell'articolo 20 della legge 29 aprile 1953, n. 430.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 aprile 1953, n. 430, nel disporre la soppressione del Ministero dell'Africa italiana, stabiliva nell'articolo 20 il potenziamento dell'Istituto italiano per l'Africa, Ente di diritto pubblico fondato nel 1906, quale custode del patrimonio culturale e spirituale della nostra tradizione africana e quale organismo propulsore delle iniziative di lavoro nel vicino Continente:

« Con separato provvedimento, da presentare al Parlamento per l'approvazione entro quattro mesi dalla presente legge, sarà disposta la devoluzione all'Istituto italiano per l'Africa dell'attività e del materiale d'interesse scientifico e culturale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, compreso il Museo coloniale.

« Con lo stesso provvedimento verrà disposto il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto suddetto per il suo adeguamento ai compiti che esso dovrà assolvere:

a) nel campo degli studi sull'Africa e per la loro divulgazione in rapporto specialmente al progresso di quel Continente ed alla collaborazione italiana a tale opera;

b) ai fini della preparazione culturale e specifica del lavoro italiano in Africa ».

Nelle discussioni parlamentari che precedettero l'approvazione della legge furono ben chiarite le finalità di questo provvedimento. Esso rispondeva, del resto, a delle precise esigenze che il tempo da allora trascorso ha posto sempre più chiaramente in luce.

Con l'avvenuta soppressione del Ministero dell'Africa italiana, che avrebbe dovuto seguire e non precedere — come di fatto invece è avvenuto — la ricostituzione dell'Istituto, il patrimonio culturale delle nostre memorie africane (e innanzi tutto il Museo dell'Africa e la biblioteca del soppresso Ministero) è rimasto abbandonato a se stesso, nè certamente

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sono stati avvantaggiati i rapporti, anche di natura economica, tra Italia ed Africa.

Mentre altri Paesi vanno acquistando posizioni di primissimo piano nel vicino Continente, l'Italia — se si eccettua il mandato fiduciario sulla Somalia — è praticamente assente dall'attuale fase evolutiva dell'Africa, non potendo in essa inserirsi per la mancanza di un organismo specializzato.

Appunto in previsione di questo, il Parlamento aveva stabilito al 31 ottobre 1953 il termine entro il quale il Governo doveva presentare il disegno di legge di ampliamento e riordinamento dell'Istituto italiano per l'Africa.

Scaduto tale termine senza che il provvedimento fosse presentato, si credette opportuno stabilire con la legge 9 luglio 1954, n. 431 un nuovo termine al 31 agosto 1954.

Ma poichè anch'esso è scaduto senza l'avvenuta presentazione del provvedimento, e nel frattempo è divenuta operante la soppressione del Ministero dell'Africa italiana, appare necessario presentare ora questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare, in esecuzione della volontà espressa a suo tempo dal Parlamento, per evitare ulteriori danni alle posizioni italiane in Africa, oltre che per scongiurare la dispersione delle memorie del passato.

Il contributo annuale a carico dello Stato è stato indicato nella cifra minima indispensabile per consentire all'Istituto, con la snellezza ed i criteri di economia che hanno costantemente ispirato la sua azione, di adempiere ai compiti e alle funzioni che ad esso sono propri e dei quali la legge 29 aprile 1953, n. 430, ha fissato i criteri di massima nell'articolo 20.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'Ente morale istituito con regio decreto 10 maggio 1908, n. 199, che con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 aprile 1947, n. 1880, è stato denominato « Istituto italiano per l'Africa », ha la funzione di Centro nazionale di documentazione e divulgazione dell'attività africanista italiana, di osservazione, studio, ricerche e propulsione per un'adeguata partecipazione alla vita, ai problemi ed al processo di evoluzione del Continente africano, di espansione e potenziamento dei rapporti economici, culturali e di amicizia e collaborazione italo-africana, nel quadro dell'azione governativa ed in armonia con l'attività di Istituti, Enti ed Accademie che perseguono finalità analoghe.

In relazione con i fini ad esso assegnati ed in esecuzione dell'articolo 20 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono inoltre devolute all'Istituto le iniziative e le attività, in materia scientifica e culturale, già di spettanza del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

## Art. 2.

L'Istituto italiano per l'Africa è Ente di diritto pubblico ed assolve le sue finalità sotto la vigilanza del Ministero degli affari esteri.

Esso svolge la sua attività, sia in Italia che all'estero, oltre che a mezzo dei suoi organi ed uffici, anche a mezzo di sezioni organizzative e scientifiche, e di proprie rappresentanze ed osservatori all'estero, costituiti questi due ultimi in accordo con il Ministero degli affari esteri.

La sede sociale dell'Istituto è in Roma, dove hanno domicilio legale le sezioni, le rappresentanze e gli osservatori istituiti in altre città.

## Art. 3.

Gli organi dell'Istituto sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) il Comitato di presidenza;

d) il presidente;

e) il Collegio dei revisori.

Tutte le cariche di cui alle lettere b), c), d), sono gratuite.

Il Consiglio di amministrazione determina annualmente l'emolumento dovuto ai revisori, sentiti il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni dei suddetti organi sociali, la composizione ed il funzionamento di quelli collegiali, nonchè l'organizzazione degli uffici e dei servizi necessari per il conseguimento dei fini sociali, sono fissate con lo statuto sociale, da approvarsi dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Mediante regolamento organico da deliberarsi dall'Istituto e da sottoporre all'approvazione dei Ministeri degli affari esteri e del tesoro sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.

In attesa di approvazione dello statuto sociale rimangono in vigore gli organi attuali dell'Istituto con le seguenti modifiche:

a) il numero dei vice presidenti è elevato a due;

b) il rappresentante del Ministero dell'Africa italiana è sostituito da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

c) sono chiamati a far parte del Consiglio centrale, oltre al rappresentante del Ministero degli affari esteri, anche un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Tesoro, Finanze, Pubblica istruzione, Commercio con l'estero, nonchè un rappresentante dell'Istituto agronomico di Firenze ed uno dell'Istituto per l'Oriente.

## Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di sua proprietà;

b) dalle quote versate dai soci benemeriti o perpetui;

c) dai contributi, dalle sovvenzioni e oblazioni disposte a favore dell'Istituto con obbligo di reimpiego;

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) dalle somme e dai beni ricevuti a titolo di lascito o donazione o comunque per una speciale destinazione. Gli atti relativi sono soggetti soltanto alla tassa minima di registro ed ipotecaria.

Il capitale patrimoniale dell'Istituto deve essere investito in beni immobili o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Per l'uso dell'edificio, ove è attualmente installato il « Museo coloniale », che, per effetto dell'articolo 20 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è devoluto all'Istituto italiano per l'Africa, quest'ultimo subentra al Ministero dell'Africa italiana in tutti gli obblighi e diritti risultanti dalle convenzioni stipulate tra il Ministero anzidetto e il comune di Roma in data 20 ottobre 1932 (n. 9826, Rep. Atti pubblici e privati) la prima, in data 4 settembre 1935 (n. 16038, Atti pubblici e privati) la seconda, e atti successivi.

## Art. 5.

Il fondo d'esercizio annuo è costituito:

1) dalle eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario, che, a cominciare dal 1° luglio 1954, ha inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno di ogni anno;

2) dalle quote dei soci annuali e dei soci aderenti;

3) dalle rendite del patrimonio;

4) dai contributi dello Stato, di Enti e di persone, che non siano destinati ad aumento del patrimonio od a particolari destinazioni;

5) dai proventi della vendita di pubblicazioni;

6) dai proventi dei diritti di accesso al Museo;

7) dai proventi per prestazioni effettuate per conto di Amministrazioni non statali e privati;

8) dai proventi di qualsiasi specie derivanti dall'esplicazione delle proprie attività.

## Art. 6.

Lo Stato versa annualmente all'Istituto un contributo ordinario da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il contributo di cui al precedente comma è stabilito per la durata di un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in lire 150.000.000. Alla copertura dell'onere per l'esercizio 1954-55 sarà provveduto con variazione dal capitolo 518 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

## Art. 7.

Sono devoluti all'Istituto ed entrano a far parte del suo patrimonio:

a) i libri, le carte e gli impianti accessori costituenti la biblioteca del soppresso Ministero dell'Africa italiana;

b) i manoscritti, le relazioni, gli studi, le raccolte di dati e statistiche, le opere e collezioni di opere edite a cura del soppresso Ministero dell'Africa italiana e gli eventuali diritti d'autore, ad eccezione dell'archivio storico, la cui conservazione è stata trasferita al Ministero degli affari esteri per effetto dell'articolo 2 lettera f) della legge 29 aprile 1953, n. 430;

c) gli impianti cinematografici, il macchinario fotografico, il materiale d'allestimento di mostre ed esposizioni, gli attrezzi e gli strumenti di laboratorio, i mobili d'ufficio e d'arredamento, i libri e le carte della biblioteca interna e quant'altro destinato all'arredamento, funzionamento e manutenzione del « Museo coloniale » e degli annessi servizi cinematografici, mostre ed esposizioni.

Sono invece attribuiti all'Istituto in amministrazione e deposito con i vincoli inerenti a regime di demanio pubblico:

a) gli oggetti e frammenti di oggetti costituenti le raccolte del Museo coloniale elencate per sezioni nell'articolo 5 del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1970, come descritti nel registro cronologico generale e negli inventari del Museo stesso, e la collezione cartografica del soppresso Ministero dell'Africa italiana;

b) le scaffalature, le mensole, gli armadi, le vetrine, le teche, i piedistalli delle statue, le cornici dei quadri e simili accessori destinati al servizio delle raccolte del Museo e descritti in inventario;

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) le cose raccolte e le collezioni di proprietà aliena che il Museo abbia in custodia con gli obblighi di cui all'articolo 7 del Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico approvato con regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917.

## Art. 8.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 9 si osserveranno, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme statutarie in vigore e quelle relative al Museo coloniale ed alla Biblioteca; e gli organi esistenti attualmente continueranno ad esercitare la propria funzione.

Per il disimpegno dei servizi e funzioni devoluti all'Istituto a mente del precedente articolo 1, e fino all'emanazione del provvedimento di cui al seguente articolo 9, viene provveduto col personale attualmente dipendente dall'Istituto e con quello previsto dallo statuto vigente.

Le parole « Ministero dell'Africa italiana » inserite nelle norme vigenti per l'Istituto sono sostituite dalle seguenti: « Ministero degli affari esteri ».

## Art. 9.

Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge, specialmente per facilitare il passaggio all'Istituto delle funzioni oggi spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui ai precedenti articoli, saranno emanate con decreto del Capo della Repubblica, su proposta del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 10.

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere il patrocinio legale dell'Istituto in tutte le vertenze e in tutti i giudizi dell'Istituto stesso.